

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 23/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Espletata la fase del reclamo, il cliente rappresenta di essere titolare di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio stipulato nel corso del 2010. Contesta (assistito dal proprio legale) la natura usuraria degli interessi convenuti (Taeg 17,77; Teg 17,59 vs. 17,49 per cento) e, evocando anche la fattispecie dell'usura soggettiva ex art. 644 cod. pen., chiede l'accertamento della nullità contrattuale, la conseguente retrocessione degli interessi indebitamente corrisposti, il risarcimento del danno non patrimoniale per 5 mila euro e il ristoro delle spese di lite per 1.000,00 euro. Costitutosi, il resistente eccepisce, in rito, l'irricevibilità del ricorso per l'assenza del preventivo reclamo, essendosi a suo dire il cliente limitato a una richiesta di documentazione regolarmente corrisposta. Nel merito, precisa che il contratto di finanziamento non appartiene alla categoria di operazioni creditizie "prestiti contro cessione del quinto" ma piuttosto a quella residuale degli "altri finanziamenti", con conseguente applicazione del relativo tasso soglia che, al tempo della conclusione dell'accordo, risultava pari al 18,49 per cento. Riconosce che, a partire dal 1° ottobre 2011, il Teg contrattuale è risultato superiore al tasso soglia previsto per operazioni della

specie. Negando rilevanza giuridica al fenomeno dell'usura sopravvenuta, esclude (anche alla luce della pronuncia n. 77/2014) ogni suo difetto di buona fede, atteso che dalla metà del 2011 le condizioni di mercato si sono rapidamente e imprevedibilmente modificate laddove il difetto della buona fede riposa su scenari di mercato ragionevolmente prevedibili e probabili. In ogni caso, si dichiara disponibile a retrocedere al cliente la quota di interessi eccedentari rispetto al tasso soglia che per il periodo 1° ottobre 2011 – 30 giugno 2014 quantifica in 130,00 euro, impegnandosi a corrispondere con cadenza trimestrale le ulteriori somme alla luce dell'effettivo andamento dei limiti all'usura. Si oppone alla richiesta di danni e alla rifusione delle spese legali.

In sede di memoria aggiunta, il ricorrente contesta che la richiesta di documentazione non contenga anche un'esplicito riferimento al superamento del tasso soglia.

DIRITTO

L'eccezione pregiudiziale di parte resistente è da ritenere infondata, perché nel reclamo la contestazione del cliente ha espressamente, tra l'altro, a oggetto "il dubbio sul possibile superamento del tasso soglia" anti usura degli interessi contrattuali. Ciò consente l'individuazione sufficientemente univoca del bene della vita al quale il ricorrente aspira (v., in termini, Collegio di Roma, decisione n. 969/2012; Collegio di Napoli, decisione n. 1134/2011) e, pertanto, l'espletamento della richiesta condizione di procedibilità del ricorso.

Nel merito, la documentazione versata in atti e, in particolare, il testo del documento contrattuale consente di accertare che il finanziamento in parola si concreta in un credito con delegazione di pagamento, con conseguente applicazione del tasso soglia riferibile alla categoria "altri finanziamenti", dunque al momento della stipula pari al 18,49 per cento a fronte di un Teg contrattuale del 17,59 per cento. Tale accertamento determina pertanto l'esclusione di ogni vizio di usura genetica delle corrispondenti previsioni contrattuali. Come la stessa parte resistente non ha difficoltà a riconoscere, il Teg si è rivelato invece eccedente rispetto al tasso soglia in un periodo successivo (che va dal 1° ottobre 2011 ad almeno il 30 giugno 2014).

Alla stessa parte resistente sono noti gli orientamenti del Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che, di là delle secche sulla rilevanza o no dell'usura sopravvenuta in punto di interpretazione delle disposizioni di legge regolatrici del fenomeno, prevedono che "avveratosi lo scenario di una discesa notevole e costante dei tassi di mercato, non corrisponde al principio di solidarietà il non chiamare il prestatore a partecipare del vantaggio economico conseguente", con conseguente riconduzione dell'interesse corrispettivo al tasso soglia (decisione n. 77/2014, cit.).

Siffatto indirizzo ermeneutico, che non può che qui essere confermato, conduce al riconoscimento di una quantificazione dell'eccedenza per il periodo considerato corrispondente all'importo di 130,00 euro offerto in restituzione dall'intermediario. Ciò, unitamente all'impegno di corrispondere le ulteriori eventuali somme alla luce dell'andamento di tassi, non può che conseguentemente condurre alla cessazione della materia del contendere *in parte qua*.

Escluso ogni profilo di usura soggettiva in assenza di prova della difficoltà economica del sovvenuto così come richiesto dalla legge (v., in termini, Collegio di Milano, decisioni nn. 3765 e 5018/2013), non è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale in assenza della stessa identificazione del pregiudizio, oltre che della sussistenza degli stringenti requisiti determinati nel diritto vivente dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 11 novembre 2008, n. 26972).

Il Collegio ritiene invece di dover riconoscere il ristoro delle spese di giudizio, equitativamente quantificate in 200,00 euro in ragione della necessità di vincere le resistenze dell'intermediario.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI